

Risoluzione del 11 ottobre 2010, numero 103/E

**IL PRATICANTE AVVOCATO NON PAGA LA TASSA SULLE CC.GG.
PER IL PRIMO ANNO**

di Alessandro Borgoglio

Il laureato in giurisprudenza che viene iscritto al Registro speciale dei praticanti avvocati non deve corrispondere, per il primo anno, la tassa sulle concessioni governative. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 11 ottobre 2010, numero 103/E.

Una Direzione regionale si è rivolta alla struttura centrale competente dell’Agenzia delle Entrate per ottenere chiarimenti in merito ad un quesito posto da un Consiglio dell’Ordine degli avvocati in merito alle corrette modalità di applicazione della tassa sulle concessioni governative relativamente all’iscrizione al Registro praticanti ed all’inserimento nell’elenco dei praticanti abilitati.

Più precisamente, è stato chiesto se il pagamento di tale tassa sia dovuto anche dal praticante avvocato per l’iscrizione nel relativo Registro, nonché per l’ammissione al patrocinio di cui all’articolo 8, comma 2, del RDL 1578/1933 e legge 479/1999.

La Direzione regionale ha prospettato una soluzione negativa al quesito, nel senso che, secondo l’istante, non sarebbe dovuta tale tassa sulle concessioni governative da parte dei praticanti che richiedono l’iscrizione al relativo Registro, neppure dopo il decorso di un anno di pratica per l’ammissione al patrocinio.

La Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate, prima di fornire il chiarimento richiesto, ha ricordato innanzitutto la normativa di riferimento, a partire dal RDL 1578/1933, per cui “Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non è iscritto nell’albo professionale” (articolo 1).

Inoltre, “Per ogni tribunale civile e penale è costituito un albo di avvocati” (articolo 16).

Infine, “I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica (...), sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.

I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nelle competenze del pretore.

Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero” (articolo 8).

La normativa concernente la tassa sulle concessioni governative, invece, è recata dal DPR 641/1972, che all'articolo 22 della tariffa allegata stabilisce il pagamento del tributo citato per l'“Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri ...” nella misura di euro 168,00.

Sulla base delle disposizioni pocanzi illustrate, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il praticante avvocato, nel primo anno di anno di iscrizione al relativo Registro, non svolge alcuna professione e, pertanto, non deve corrispondere la tassa sulle concessioni governative.

Occorre allora comprendere se, invece, il praticante procuratore, dopo un anno dall'iscrizione nel registro, svolga effettivamente una professione oppure no:

nel primo caso, infatti, vi sarebbe il presupposto per l'applicazione della tassa sulle concessioni governative, mentre nel secondo no.

Giova ricordare, a tal proposito, che l'articolo 8 del sopraccitato RDL 1578/1933 stabilisce che il praticante procuratore, dopo un anno dalla data di iscrizione nel registro, può essere nominato difensore d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero, nonché le altre funzioni previste dalla legge.

Tuttavia, l'esercizio del patrocinio e delle funzioni previste dalla legge sono possibili soltanto dopo aver prestato un giuramento con la seguente formula: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia".

Alla luce di ciò e, soprattutto di tale giuramento, la cui formula richiama espressamente l'esercizio della professione forense, è che, nel caso di iscrizione all'albo in esame per gli anni successivi al primo, si verifica effettivamente l'esercizio di una professione e, quindi, la tassa sulle concessioni governative risulta dovuta nei modi e nei termini previsti dal DPR 641/1972.

In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che la suddetta tassa non risulta dovuta soltanto per il primo anno di iscrizione al registro dei praticanti avvocati di cui al comma 1 dell'articolo 8 del più volte richiamato RDL n. 1578 del 1933, atteso che in tale periodo non viene esercitata alcuna professione, non verificandosi così il presupposto per l'applicazione del tributo.

3 novembre 2010

Alessandro Borgoglio